

COMUNE DI CROSIA

87060 - (Prov. di Cosenza)

ORIGINALE

Registro Generale n. 146 del 15-05-2020 Prot. N° 4.0504. del 45-05-2020

PUBBLICHE.

ORDINANZA DEL SINDACO

Oggetto: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTENIMENTO DEL COVID-19 (ART. 50 D.LGS. 267/2000). NUOVE MISURE DI REGOLAMENTAZIONI SPOSTAMENTO PERSONE FISICHE PER LA FRUIZIONE DI PARCHI, CIMITERO E AREE VERDI

IL SINDACO

Premesso che, alla luce dell'avvio della cosiddetta "Fase due", introdotta con il D. P. C. M. 26 Aprile 2020, con cui è stato predisposto un primo allentamento delle misure restrittive del "lockdown", risulta necessario riconsiderare le prescrizioni adottate nel territorio comunale di Crosia, con riferimento alla fruizione di parchi, aree verdi pubbliche, cimitero, nonché gli orari di apertura degli esercizi commerciali consentiti, pur adottando idonee misure per circoscrivere i rischi di propagazione del COVID-19;

Visto il D. L. 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Visto il D. P. C. M. 26 Aprile 2020 in vigore su tutto il territorio nazionale, a far data dal 4 Maggio 2020 e fino a tutto il 17 Maggio 2020 ed in particolare l'art. 1 inerente "Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale" e l'art. 2 "Misure urgenti di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative alle attività di ristorazione e

somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale.";

Vista la propria Ordinanza n. 100 del 27.04.2020 avente oggetto "*Ulteriori misure per la prevenzione ed il contenimento del Covid - 19 (art. 50 del d.lgs. 267/2000). Riordino orari apertura attività consentite*";

Vista la propria Ordinanza n. 103 del 30.04.2020 avente oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione ed il contenimento del Covid - 19 (art. 50 del d.lgs. 267/2000). Nuove misure Ordinanza Regione Calabria n. 37 del 29.04.2020";

Visto altresì l'art. 50 comma 5 del D.lgs. 267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 41 del 09 maggio 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica -Provvedimenti relativi agli spostamenti delle persone fisiche ed alle attività sportive."

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, con effetto immediato;

ORDINA

L'utilizzo di mascherine e guanti negli esercizi in sede fissa ed itinerante ancora attivi e/o presso i pubblici uffici, non solo per gli operatori ma anche per gli utenti. Qualora gli utenti non ne fossero in possesso, dovranno comunque coprire naso e bocca in modo efficace.

- a) E' consentito l'accesso su Lido Centofontane e tutte le aree verdi pubbliche a far data del 16.05.2020 dalle ore 8.00;
- b) È consentito l'accesso dei visitatori al cimitero, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro e con l'utilizzo di sistemi di protezione delle vie respiratorie, in tutti i giorni della settimana compreso i festivi, dalle ore 07.00 alle ore 19.00.
- c) Proroga il divieto di fruizione delle aree gioco attrezzate per bambini in tutte le aree verdi, piazze e parchi del territorio comunale nonché la fruizione dei Campi Bocce Lungomare Centofontane;
- d) È ribadito l'obbligo dell'uso delle mascherine per tutti i soggetti che si rechino presso una delle attività consentite e comunque nelle situazioni in cui la distanza interpersonale

non sia garantita. Analogamente dovranno essere rigorosamente rispettate le misure di igiene e le necessarie precauzioni, resta in ogni caso vietata ogni forma di assembramento.

PRECISA

Le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza, potranno essere modificate in considerazione dei dati forniti dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile sull'andamento della curva epidemiologica del Covid-19.

AVVISA

Salvo che il fatto non costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza, è punito ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge n. 19 del 2020;

Al rispetto della presente Ordinanza vigileranno gli Organi di polizia competenti ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 689/1981, con destinazione dei proventi al "Comune di Crosia" – C. C. P. n. 10808871 – Causale "Violazione Ordinanze Sindacali Emergenza COVID-19";

In caso di recidiva, ai trasgressori, alla luce della potenziale esposizione del contagio, si applica comunque la misura immediata della quarantena obbligatoria per 14 giorni, attraverso il Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. territorialmente competente;

Le dichiarazioni mendaci rese agli Operatori di polizia durante le attività di controllo sono punite ai sensi dell'art. 495 C. P. con la pena della reclusione da uno a sei anni;

Avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Calabria o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

DISPONE ALTRESÌ

Copia della presente ordinanza, verrà pubblicata sull'Albo Pretorio e trasmessa alla Stazione Carabinieri di Mirto Crosia, nonché al Prefetto di Cosenza, ciascuno per gli adempimenti di competenza.

Copia della stessa verrà consegnata agli Uffici comunali interessati, tramite Messi comunali.

Dalla Residenza Municipale, lì 15-05-2020

